



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca,  
visto l'art. 127ter c.p.c.

a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza del termine concesso con decreto dell'8.04.2024,

rilevato che il decreto suddetto è stato regolarmente comunicato alle parti costituite, le quali hanno depositato note di trattazione scritta,

rilevato che la natura cautelare dell'istanza di sospensione ex art. 615 co. 1 c.p.c. comporta che i "gravi motivi" richiesti dall'art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi e di privilegiare, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti, quello del creditore procedente, poiché questi, se dovesse essergli inibita l'esecuzione, correrebbe il rischio che il soggetto intimato possa rendersi impossidente,

ritenuto, quanto all'eccepito difetto di legittimazione di \_\_\_\_\_, che, su un piano generale di analisi, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798 secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito),

ritenuto, al contempo, che, allorquando - come nel caso di specie - non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9412),

rilevato che, nel caso di specie:

- il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato con la Banca \_\_\_\_\_ s.p.a.;
- l'avviso di cessione ex art. 58Tub pubblicato in GU dell' \_\_\_\_\_ contempla l'intervenuta cessione da \_\_\_\_\_ s.p.a. (pacificamente già \_\_\_\_\_ s.p.a.) in favore di \_\_\_\_\_ s.p.a. dei crediti che soddisfano i seguenti criteri: “ (a)

finanziamenti o altre esposizioni denominati in Euro; E (b) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana; E (c) finanziamenti e altre esposizioni vantati nei confronti di debitori ceduti ai quali le Banche Cedenti abbiano inviato entro la data del 31 luglio 2019, una comunicazione contenente l'attribuzione del seguente codice identificativo: " " (il "Codice Identificativo"); E (d) finanziamenti identificati tramite il Codice Identificativo indicato nell'elenco depositato in data , presso il Notaio con studio in Via n. , Repertorio , Raccolta ; E (e) finanziamenti o altre esposizioni, che sono state classificate dalla Banca Cedente come in sofferenza in conformità con le istruzioni di vigilanza tra il 7 maggio 1979 ed il 25 settembre 2018e riportati come in sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia entro la data del 31 luglio 2019; E (f) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni i cui debitori fossero residenti o domiciliati in Italia alla data in cui il relativo prestito o esposizione è venuto in essere; E (g) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni che, se assistiti da garanzia reale, siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia; esclusi i crediti derivanti da: a) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di locazione finanziaria; O b) finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche e/o altri istituti finanziari. Sono stati altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, tutti i Crediti derivanti dall'escussione di garanzie personali prestate in favore di che siano vantati verso i debitori ceduti dei Finanziamenti che rispettino tutti i Criteri del Portafoglio di cui sopra" (vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);

- l'avviso di cessione ex art. 58 Tub pubblicato nella GU del prevede la cessione da s.p.a. ad s.p.a. dei crediti che "alla data del 22 luglio 2022 (o alla diversa data specificata con riferimento al relativo criterio) rispettavano tutti i seguenti criteri: (a) il Cedente ne è divenuto titolare ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario da banche ed hanno costituito oggetto dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: (i) avviso di cessione ( ) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. del ; (ii) avviso di cessione ( ) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. dell' ; (b) derivano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica; (c) sono denominati in Euro" (vd. doc.4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);

ritenuto che, in applicazione dei sopraesposti principi, allo stato appare sussistente il *fumus boni iuris* relativo all'eccepito difetto di legittimazione in quanto la legittimazione di è strettamente dipendente dalla prima cessione pubblicizzata nella GU dell' la quale individua i crediti ceduti sulla base di criteri che non consentono di includervi il credito per cui è causa,

ritenuto, altresì, che non appare sufficiente la certificazione rilasciata dal Notaio (vd. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) in quanto la stessa, sebbene in ipotesi idonea a costituire prova dell'intervenuta cessione, non contiene elementi tali da ritenere che si faccia riferimento al credito per cui è causa atteso che né il codice cliente né l'ID rapporto menzionati sono ricollegabili al contratto di mutuo,

ritenuto, altresì, sussistente il *periculum in mora* insito nella minaccia dell'azione esecutiva considerato – al contempo – che non vi è il rischio che l'intimato nelle more dell'esecuzione, possa rendersi impossidente, essendo la banca garantita da ipoteca,

**P.Q.M.**

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.

Si comunichi

Teramo, 6.06.2024

Il Giudice

*Dott.ssa Maria Laura Pasca*  
(atto sottoscritto digitalmente)